



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

104/2013
LUGLIO/14/2013 (*)
26 Luglio 2013

**ALL'INTERNO DEL C.D. "DECRETO
DEL FARE", D.L. N. 69 DEL 21 GIUGNO
2013 (IN G.U. N. 144 DEL 21/06/2013),
SONO STATE PREVISTE UNA SERIE DI
NORME CHE HANNO APPORTATO
ALCUNE SIGNIFICATIVE MODIFICHE
ALLA RISCOSSIONE DEI RUOLI DA
PARTE DI EQUITALIA,
ALLEGGERENDO LA PRESSIONE
A CARICO DEI CONTRIBUENTI
MOROSI.**

Dal 22 giugno 2013 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di riscossione dettate dall'art. art. 52 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 pubblicato in G.U. n. 144 del 21/06/2013.

Si tratta, nel complesso, di una serie di misure che hanno l'effetto di rendere meno gravoso, nei confronti dei contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, il sistema di riscossione, soprattutto in questo periodo caratterizzato da una forte crisi economica.

I provvedimenti si applicano anche alle imprese, per le quali è previsto, inoltre, una maggiore tutela dei beni aziendali, che potranno essere pignorati nel massimo di un quinto dei beni e saranno affidati in custodia al debitore stesso.

Ecco, in sintesi, ed alla luce della nota del 1° Luglio scorso di Equitalia, le principali modifiche legislative intervenute per le quali si attende la conversione in Legge.

PAGAMENTI RATEALI

AUMENTO DEL NUMERO DELLE RATE

Con le nuove norme introdotte dal "Decreto del fare", **la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili** quando il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà, quella cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- ***accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinaria;***

- ***valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile fino a 120 rate mensili.***

DECADENZA DAL RATEIZZO

Viene aumentato il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo.

Il comma 1 lett. a) dell'articolo 52 prevede che **si decade dal beneficio con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, mentre prima ne bastavano due consecutive.**

In definitiva, oggi, alla luce delle modifiche normative intervenute ***in tema di rateazione, possiamo distinguere le seguenti modalità di rateazione:***

- ***rateazione automatica***, prevista dalla direttiva di Equitalia del 7 maggio 2013 che ha innalzato la soglia da € 20.000 ad € 50.000 fino alla quale è possibile chiedere una rateazione sino a 72 rate mensili, senza bisogno di produrre documentazione extra ma, semplicemente presentando una semplice richiesta motivata che attesta la situazione di temporanea difficoltà economica del debitore;
- ***rateazione ordinaria***, per le somme oltre € 50.000, sempre fino a 72 rate, il cui presupposto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentato dal contribuente, allegando alla richiesta gli atti necessari;
- ***rateazione fino a 120 rate mensili***, quella prevista dalla modifica legislativa in esame, quando il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Le disposizioni di attuazione della suddetta nuova dilazione saranno contenute in un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle

Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del "decreto del fare".

LIMITI ALL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La novità più importante del D.L. n. 69 del 2013 in tema di riscossione è quella prevista dalle lettere da g) ad m) dell'articolo 52, che disciplinano la materia dell'espropriazione immobiliare.

In *primis*, viene limitata la possibilità di procedere all'esecuzione forzata sulla prima e unica abitazione del debitore, con l'eccezione delle case di lusso e, comunque, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9. E', inoltre, ***elevato a 120 mila euro il limite delle somme iscritte a ruolo, che è necessario al fine di procedere all'esecuzione forzata per le abitazioni che non siano prima casa o di lusso o delle suddette categorie catastali***, salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie e anche sulle prime case solo ai fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo, laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi.

Prima di tale innovazione, il limite era di 20.000,00 euro.

IPOTECA ESATTORIALE

L'ipoteca esattoriale può essere adottata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo".

Innovando sensibilmente il sistema pregresso, il "decreto del fare" stabilisce espressamente che l'ipoteca è ammessa, altresì, in difetto delle condizioni per procedere al pignoramento immobiliare.

Resta, inoltre, fermo il limite di 20.000,00 euro, al di sotto del quale l'ipoteca non può essere adottata.

Alla luce di quanto esposto, fermo restando il suddetto limite, sono ipotecabili:

- ***l'immobile adibito a casa di abitazione, ancorché sia l'unico di proprietà del contribuente e questi vi risieda anagraficamente;***
- ***in generale, gli immobili del contribuente a fronte di debiti superiori a 20.000,00 euro ma inferiori a 120.000,00 euro.***

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

Per il pignoramento del quinto delle pensioni e degli emolumenti, ***il terzo pignorato dovrà pagare non più entro 15 giorni ma, entro 60 giorni*** e l'esattore ***non potrà più intaccare l'ultimo stipendio o rateo di pensione accreditato sul c/c bancario o postale del debitore*** che, dunque, rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo.

La disposizione ha lo scopo di permettere al debitore, che intende opporsi alla procedura di riscossione avviata, di attivare tutte le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo provveda al pagamento delle somme pignorate.

PIGNORAMENTO DI BENI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ E ALLA PROFESSIONE

Gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l'esercizio dell'attività, della professione e del mestiere del contribuente divengono pignorabili nei limiti del quinto anche se il debitore è costituito in forma societaria e, comunque, a condizione che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione (che, nella

procedura di espropriazione esattoriale, assume le vesti dell'ufficiale giudiziario) ***non appaia sufficiente per la realizzazione del credito.***

Il limite del quinto si applica, in ogni caso, se risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Pertanto, in costanza dei requisiti illustrati, non è possibile, ad esempio, pignorare l'auto di un contribuente che esercita l'attività di agente di commercio.

Si evidenzia che, però, rimane possibile il fermo dei beni mobili registrati, nonostante il bene sia strumentale all'esercizio dell'attività o della professione.

Nell'ipotesi in cui il pignoramento è legittimamente eseguito, ***la novella legislativa dispone che il debitore sia nominato custode dei beni stessi e che la vendita all'incanto non possa essere effettuata prima di trecento giorni.***

In questo modo, si consente tra l'altro, da un lato, di reperire le risorse finanziarie attraverso il processo produttivo, dall'altro, di tentare di trovare un acquirente per evitare la vendita a valori inferiori a quelli di mercato, avvalendosi della facoltà prevista nell'art. 52 D.P.R. n. 602/73.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC